



COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI- ANNUALITA' 2022

Art. 1 – PREMESSA

Con il presente bando il Comune di Villa di Chiavenna intende sostenere le attività economiche commerciali ed artigianali, micro piccole imprese iscritte al registro Imprese della Camera di Commercio per gli anni dal 2020 al 2022, definendo le modalità di accesso, i termini, di rendicontazione dei contributi stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di contributi a fondo perduto.

Il comune di Villa di Chiavenna in linea con le disposizioni Ministeriali intende sostenere quanto previsto dalla Gazzetta ufficiale n° 302 del 4 dicembre 2020 prevedendo che gli interventi di cui al presente Bando, possano essere indirizzati, al sostegno delle attività economiche ubicate nel territorio comunale anche in contrasto dell'epidemia COVID-19.

Riferimenti Normativi

Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un "fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni ricompresi nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;

Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di partenariato tra Italia e Unione europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

Comma 65-quinquies dell'art. 1 legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;

Il comune di Villa di Chiavenna

Visto

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020";

Vista

la nota del Dipartimento nazionale della Coesione contenente l'indicazione effettiva del contributo

assegnato a questo Ente;

Vista

la delibera della Giunta Comunale n. 91 del 08.11.2023 che ha approvato il presente bando;

Approva il seguente

BANDO

finalizzato per l'erogazione di contributi per il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del presente Bando, stanziata dall'Amministrazione Comunale di Villa di Chiavenna con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30.12.2020, ammonta complessivamente ad € 56.487,00, così suddivisa:

- € 24.209,00 per l'anno **2020**
- € 16.139,00 per l'anno **2021**
- € 16.139,00 per l'anno **2022**

Art. 3 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo, concesso alle imprese di artigiani e commercianti operanti sul territorio comunale, nella forma del fondo perduto, è determinato secondo i seguenti criteri ed ordine di priorità:

- A) **100%** delle **spese di investimento** (es: acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti (si precisa che i beni devono essere nuovi di fabbrica) per un massimo di **€ 1.500,00**.
- B) **100%** delle **spese di gestione** per un massimo di **€ 1.000,00**.

Le spese sono da considerarsi al netto di IVA.

Sono ammesse a contributo le spese eseguite nel periodo compreso **il 01.01.2022 e il 31.12.2022**, la domanda di contributo dovrà essere corredata da documentazione contabile a supporto della stessa.

In caso di disponibilità economica inferiore alle domande ricevute, le somme a disposizione verranno ripartite fra gli aventi diritto, con priorità alle spese di tipo A) e per le restanti richieste proporzionalmente alle spese sostenute.

Nel caso in cui, invece, le risorse disponibili fossero superiori all'ammontare delle richieste, i fondi residui verranno riproporzionati e suddivisi in egual misura tra tutte le domande giudicate ammissibili.

Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico- finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. **1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli**

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Regolamento de minimis prevede che:
(art. 3 c. 2) *l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'arco di tre esercizi finanziari.*

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Beneficiari del contributo tutte le imprese che, alla data del bando, risultano attive nei settori del **commercio e dell'artigianato**.

In relazione alle attività commerciali si fa riferimento all'articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che definisce le attività ricomprese nella definizione "commercio", ovvero

- commercio all'ingrosso,
- commercio al minuto,
- l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti,
- l'attività di commercio su aree pubbliche,
- l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita".

Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola.

Le imprese dovranno essere ricomprese nella classificazione di micro piccole imprese(*), e devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive al momento di presentazione della domanda;
- svolgere attività economica in una unità operativa ubicata nel territorio del comune di Villa di Chiavenna, ovvero intraprendano nuove attività economiche all'interno del suddetto territorio comunale;
- essere regolarmente costituite;
- non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
- non rientrare fra i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.;
- non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013.

()Definizione micro piccola impresa*

- *microimpresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro;*
- *piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro*

N.B. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In fase di presentazione della domanda ed in fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno **essere in regola con gli obblighi contributivi**, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 5 - SPESE AMMISSIBILI

Spese di gestione: spese per affitto, utenze, commercialista, etc..;

NON È AMMESSA AUTOFATTURAZIONE

Art. 6 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente bando e l'allegato modello A per la presentazione della domanda di finanziamento sarà pubblicato sul sito del Comune di Villa di Chiavenna.

Le domande per la presentazione della domanda di finanziamento devono essere costituite, pena l'esclusione, da:

- a) Allegato A modulo di domanda
- b) Carta di identità e codice Fiscale
- c) Fatture, giustificativi per la tracciabilità dei pagamenti.

Le domande potranno essere presentate, inderogabilmente a pena di esclusione, a partire dal giorno 10.11.2023 ed entro le ore 12.00 del giorno 25.11.2023.

Non saranno ammesse domande presentate successivamente.

Modalità di presentazione delle domande:

- modalità cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Villa di Chiavenna, Via Roma 9, negli orari di apertura al pubblico;
- modalità telematica inviando **tramite PEC** (posta elettronica certificata) all'indirizzo protocollo.villadichiavenna@cert.provincia.so.it

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Non sono ammesse domande presentate con documentazione differente e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Bando e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.

Non potranno essere accolte le domande:

Sarà attivato il Soccorso Istruttorio per integrazione documentale in caso di necessità di delucidazione degli interventi su richiesta del competente Ufficio e in linea con quanto definitivo dalla Commissione Valutativa;

Il Comune di Villa di Chiavenna non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

a. Ricevibilità e ammissibilità:

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- a. presentazione entro i termini di scadenza;
- b. presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- c. presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

b. Istanze ammissibili e quantificazione risorse:

Esaurite le suddette verifiche, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito si concluderà entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, previa verifica delle condizioni di ammissibilità ovvero regolarità contributiva, antimafia, de minimis..., fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

La graduatoria finale sarà approvata con determina del Responsabile del Servizio e pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy.

In caso di rinuncia o revoca del contributo si procederà allo scorrimento della graduatoria per l'attribuzione delle risorse rimanenti.

A partire dalla data di pubblicazione della Graduatoria l'Amministrazione Comunale invierà la procedura di accettazione e rendicontazione delle spese, necessari all'erogazione del contributo. L'importo come sopra determinato, previa verifica e controllo delle spese effettuate, in linea con quanto presentato, delle modalità di pagamento e relativa tracciabilità, sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accessi presso Istituti di credito, indicati nell'apposita sezione del Modello Allegato A.

Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile di servizio e del procedimento è la d.ssa Del Molino Rossana Responsabile dell'Area Amministrativa, tel. 034340507 – mail: delmolino.segreteria@comune.villadichiavenna.so.it

ACCESSO AGLI ATTI: L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

Art. 8 – CONTROLLI

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno alla revoca del contributo.

Art. 9 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo inizialmente assegnato verrà revocato qualora, in sede di rendicontazione delle spese sostenute per le attività ammesse:

- si accerti l'assenza di uno o più requisiti essenziali per la concessione del contributo;

- non sia in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi

Art. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Si informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villa di Chiavenna telefono: 034340507 - indirizzo di posta elettronica: info@comune.villadichiavenna.so.it
PEC: protocollo.villadichiavenna@cert.provincia.so.it

Art. 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Villa di Chiavenna che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Art. 12 – ALLEGATI

Allegato A) Modulo di domanda

Allegato B) Modulo di rendicontazione e richiesta di liquidazione

Villa di Chiavenna 10.11.2023

Prot. n. 4146

Il Responsabile del servizio
F.to Del Molino d.ssa Rossana